**Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2011 — Rintisch / UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE)**

**(causa T-152/09)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIACTIVE — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Nozione di "disposizione contraria" — Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95»

*Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio — Esame da parte della commissione di ricorso — Portata — Fatti e prove non dedotti a sostegno dell'opposizione entro il termine all'uopo impartito — Presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 20, n. 1, e 50, n. 1) (v. punti 31-33, 37-42)*

**Oggetto**

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 febbraio 2009 (procedimento R 1661/2007-4), relativa ad un'opposizione tra il sig. Bernhard Rintisch e la Valfleuri Pâtes alimentaires SA.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.